MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' sostituito dal seguente: "3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

Versione in vigore dal 29 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-straordinarie-per-fronteggiare-l-emergenza-nel-settore-dei/art-4-commissione-nazionale-per-la-previsione-e-la-prevenzione-dei-grandi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it